Deliberazione n. 207

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del DIRETTORE GENERALE

L'anno **DUEMILAVENTI (2020)** il giorno **VENTI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **08:00** presso la sede legale il Direttore Generale dr. Raffaello Stradoni ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: FASCICOLO 114/19 (..01.03) - ARMONAI DIAGNOSTICA S.R.L. - ATTIVITA' SPECIALISTICA IN CONSULENZA - DISCIPLINA: RADIOPROTEZIONE - STIPULA 2020 | 2022

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che Armonia Diagnostica s.r.l. ha manifestato la volontà di avviare una collaborazione con l'Azienda al fine di acquisire le prestazioni specialistiche nell'ambito della radioprotezione (prot. 55905 del 25/11/2019 – in atti) di seguito elencate:

- controlli di qualità
- valutazioni del Fisico Specialista per le apparecchiature radiologiche in dotazione all'Ospedale
- dosimetria del paziente (D.Lgs 187/00)
- valutazione di dose al feto
- sorveglianza fisica per mezzo di Esperto Qualificato su apparecchiature e locali
- funzioni di responsabile del Servizio di Risonanza Magnetica

RICORDATO che:

- l'Azienda è in grado di garantire l'attività di cui sopra tramite personale specializzato dipendente presso la Struttura di Fisica Sanitaria in possesso delle necessarie e specifiche competenze sul piano professionale e dei pertinenti requisiti nella branca sopramenzionata, tali da consentire l'esecuzione, secondo la migliore diligenza professionale, delle attività costituenti i servizi richiesti da Armonia Diagnostica s.r.l.;
- l'attività di consulenza di cui al presente atto è regolata dall'art. 58 C.C.N.L. Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa del 08/06/2000, e non è in contrasto con le finalità e compiti del Servizio Sanitario Nazionale poiché viene finalizzata all'erogazione di prestazioni specialistiche;
- l'attività di consulenza svolta fuori dell'orario di servizio da personale del comparto è regolata dall'art. 27, lett. b) del D.P.R. 270/87, richiamato dal D.P.R. n. 384/90 il quale consente al personale dipendente di prestare attività di consulenza in servizi sanitari di altro Ente nei limiti ed alle condizioni definite da apposita convenzione;
- le funzioni di Esperto Responsabile di Risonanza Magnetica verranno svolte dal Dott. Giampietro Barai - Responsabile della Struttura Complessa di Fisica Sanitaria dell'Azienda;
- le prestazioni di sorveglianza fisica da parte di un Esperto Qualificato, verranno svolte dal Sig. Luigi Regattieri Collaboratore Tecnico afferente alla Struttura Complessa di Fisica. Sanitaria;
- i controlli di qualità, le valutazioni del Fisico Specialista per le apparecchiature radiologiche in dotazione all'Ospedale, la dosimetria del paziente (D.Lgs 187/00) e la valutazione di dose al feto verranno svolte dalla équipe afferente alla Struttura Complessa di Fisica Sanitaria – dirigenza sanitaria e comparto;

- i Professionisti svolgeranno al di fuori dell'orario di servizio l'attività di consulenza in parola;
- gli stessi si impegnano a soddisfare in via prioritaria le necessità della propria attività istituzionale;

RITENUTO di approvare la convenzione con Armonia Diagnostica s.r.l. per la erogazione delle prestazioni in consulenza in materia di Fisica Sanitaria di seguito elencate:

- controlli di qualità
- valutazioni del Fisico Specialista per le apparecchiature radiologiche in dotazione all'Ospedale
- dosimetria del paziente (D.Lgs 187/00)
- valutazione di dose al feto
- sorveglianza fisica per mezzo di Esperto Qualificato su apparecchiature e locali
- funzioni di responsabile del Servizio di Risonanza Magnetica

STABILITO che verranno applicate le condizioni di seguito brevemente riassunte:

- decorrenza: dal 01/01/2020 - rendendo pertanto necessario dare sanatoria al periodo compreso tra il 01/01/2020 e la data di assunzione del presente provvedimento;
- scadenza: 31/12/2022 - salvo non intervengano diverse disposizioni normative che regolamentino l'attività di consulenza specialistica;
- corrispettivo:
  - € 5.000,00/anno, onnicomprensivo, oltre l'IVA vigente nel tempo - per quanto riguarda i controlli di qualità delle apparecchiature radiologiche e le valutazioni da parte del Fisico Specialista.
    Tale importo è comprensivo della quota di € 100,00 relativa all'utilizzo delle apparecchiature di proprietà dell'Azienda;
  - € 2.000,00/anno, onnicomprensivo, oltre l'IVA vigente nel tempo - per l'attività relativa alla sorveglianza fisica svolta dal Sig. Luigi Regattieri in qualità di Esperto Qualificato.
  - € 3.000,00/anno, onnicomprensivo, oltre l'IVA vigente nel tempo – per la copertura delle funzioni di Responsabile del Servizio di Risonanza Magnetica svolte dal Dott. Giampietro Barai;

TENUTO CONTO che, ai sensi delle disposizioni in materia vigenti, il corrispettivo percepito sarà così suddiviso:

- 95% al professionista che effettuerà la consulenza, previo lo scorporo degli oneri riflessi;
- all'Azienda verrà riservata una percentuale pari al 5%;

VISTO il testo di convenzione allegato al presente provvedimento;

VISTA l'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa dal Direttore della Struttura Gestione Amministrativa Servizi Socio Sanitari e dal Responsabile del Procedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DELIBERA

1. di approvare la convenzione con Armonia Diagnostica s.r.l. per la erogazione delle prestazioni in consulenza in materia di Fisica Sanitaria di seguito elencate:
   - controlli di qualità
   - valutazioni del Fisico Specialista per le apparecchiature radiologiche in dotazione all'Ospedale
   - dosimetria del paziente (D.Lgs 187/00)
   - valutazione di dose al feto
   - sorveglianza fisica per mezzo di Esperto Qualificato su apparecchiature e locali
   - funzioni di responsabile del Servizio di Risonanza Magnetica

2. di applicare le condizioni di seguito brevemente riassunte:
   - decorrenza: dal 01/01/2020 - rendendo pertanto necessario dare sanatoria al periodo compreso tra il 01/01/2020 e la data di assunzione del presente provvedimento;
   - scadenza: 31/12/2022 - salvo non intervengano diverse disposizioni normative che regolamentino l'attività di consulenza specialistica;
   - corrispettivo:
     - € 5.000,00/anno, onnicomprensivo, oltre l'IVA vigente nel tempo - per quanto riguarda i controlli di qualità delle apparecchiature radiologiche e le valutazioni da parte del Fisico Specialista;
     - Tale importo è comprensivo della quota di € 100,00 relativa all'utilizzo delle apparecchiature di proprietà dell'Azienda;
     - € 2.000,00/anno, onnicomprensivo, oltre l'IVA vigente nel tempo - per l'attività relativa alla sorveglianza fisica svolta dal Sig. Luigi Regattieri in qualità di Esperto Qualificato;
     - € 3.000,00/anno, onnicomprensivo, oltre l'IVA vigente nel tempo – per la copertura delle funzioni di Responsabile del Servizio di Risonanza Magnetica svolte dal Dott. Giampietro Barai.

3. di dare atto che le prestazioni oggetto del presente atto verranno erogate fuori orario di servizio dai seguenti Professionisti afferenti alla Struttura Complessa di Fisica Sanitaria dell'Azienda:
   - controlli di qualità delle apparecchiature radiologiche e le valutazioni del Fisico Specialista saranno rese dalla équipe della S.C. Fisica Sanitaria afferente alla dirigenza sanitaria ed al comparto;
   - le funzioni di Esperto Responsabile di Risonanza Magnetica verranno svolte dal Dott. Giampietro Barai - Responsabile della Struttura Complessa di Fisica Sanitaria dell'Azienda;
   - le prestazioni di sorveglianza fisica da parte di un Esperto Qualificato, verranno svolte dal Sig. Luigi Regattieri Collaboratore Tecnico afferente alla Struttura Complessa di Fisica Sanitaria;

4. di stabilire, inoltre, che, ai sensi delle disposizioni in materia vigenti, al professionista che effettuerà la consulenza in parola spetterà un compenso pari al 95% delle tariffe indicate, dedotti gli oneri riflessi;

5. di approvare il testo di convenzione allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

6. di imputare al conto economico n° 65154027 del Bilancio d'esercizio gli introiti derivanti dalla erogazione dell'attività oggetto del presente atto;

7. di gestire come segue la quota spettante al personale esercente tale attività:
   - conto n° 80355040 del Bilancio di esercizio – personale ruolo tecnico
   - conto n° 80354055 del Bilancio di esercizio – personale ruolo sanitario

8. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, così come modificato dalla L.R.n.23/2015, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Raffaello Stradoni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Giuseppe Ferrari

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Riccardo Bertoletti

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
Dr. Renzo Boscaini

Allegato alla deliberazione n. del
Proposta n. 20

Oggetto: **ARMONIA DIAGNOSTICA S.R.L. – ATTIVITA' SPECIALISTICA IN CONSULENZA – DISCIPLINA RADIOPROTEZIONE - STIPULA 2020 | 2022**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento per quanto di competenza.

Il Direttore della Struttura
Gestione Amministrativa Servizi Socio Sanitari
Dr.ssa Anna Bonini

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Anna Bonini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente compensati dai ricavi prodotti dal medesimo:

conto economico n° 65154027 del Bilancio 2020 – 2021 - 2022

conto economico n° 80355040 del Bilancio 2020 – 2021 - 2022

conto economico n° 80354055 del Bilancio 2020 – 2021 - 2022

Il Direttore della Struttura Complessa
Risorse Economico Finanziarie

.....

Si dichiara che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 06/03/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;
- è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giuseppe Ferrari

PER EROGAZIONE DI ATTIVITA' SPECIALISTICA IN CONSULENZA
DISCIPLINA: RADIOPROTEZIONE

CONVENZIONE

Tra

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova con sede in Mantova in Strada Lago Paiolo, 10 - C.F./P. IVA 02481840201 - in persona del Direttore Generale Dr. Raffaello Stradoni –

di seguito denominata semplicemente Azienda

E

Armonia Diagnostica s.r.l. - con sede in Via F.lli Kennedy, 73/C – Porto Mantovano - (C.F. e P.IVA. 02477870204) – in persona del Direttore Generale Dr. Ivan Miorali –

di seguito denominata Armonia

RICHIAMATI:

- l'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992, come modificato dall'art. 13 del D.Lgs n. 229 del 19.06.1999 e precisamente art. 15-quinquies, comma 2 lettera c);
- il DPCM del 27.03.2000;
- l'art. 58 del CCNL Area Medica e Veterinaria stipulato in data 08.06.2000
- l'art. 27, lett. b) del D.P.R. 270/87, richiamato dal D.P.R. n. 384/90
- la legge 06/11/2012, n° 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

Premesso che:

- Armonia è interessata all'attivazione di una convenzione con l'Azienda finalizzata alla erogazione di attività sanitaria in consulenza nell'ambito della radioprotezione;
- l'Azienda è in grado di erogare le suddette prestazioni tramite proprio personale specializzato, regolarmente autorizzato allo svolgimento della libera professione intramuraria che non si trovi nelle condizioni di incompatibilità con le disposizioni vigenti;
- i Professionisti individuati risultano disponibili all'assunzione dell'incarico di consulenza al di fuori dell'orario di servizio;
- i Professionisti individuati risultano autorizzati dalla Direzione Sanitaria Aziendale, a seguito di verifica delle condizioni di compatibilità, sotto il profilo giuridico e organizzativo e dell'assorbimento prioritario delle attività istituzionali;
- le prestazioni oggetto della convenzione si configurano, per i Professionisti individuati, come attività a carattere occasionale e non danno luogo ad alcuna forma di rapporto di lavoro subordinato;
- l'intervento dei Dirigenti Medici individuati dall'Azienda per le attività di interesse di Armonia, non dovranno concorrere a determinare gli standard ed i requisiti di accreditamento della Struttura stessa;

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

L'Azienda si impegna a garantire ad Armonia nei termini e secondo le modalità di seguito disciplinate le seguenti prestazioni:

- controlli di qualità
- valutazioni del fisico specialista per le apparecchiature radiologiche in dotazione all'Ospedale
- dosimetria del paziente (D.Lgs 187/00)
- valutazione di dose al feto
- sorveglianza fisica per mezzo di Esperto Qualificato su apparecchiature e locali
- funzioni di responsabile del Servizio di Risonanza Magnetica

Art. 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni

- Le prestazioni relative ai controlli di qualità delle apparecchiature radiologiche e le valutazioni da parte del Fisico Specialista saranno rese dalla équipe - dirigenza sanitaria e comparto - afferente alla Struttura di Fisica Sanitaria fuori orario di servizio.
- Le prestazioni di sorveglianza fisica da parte dell'Esperto Qualificato Luigi Regattieri nonché le funzioni di Esperto Responsabile di Risonanza Magnetica saranno rese dal Dott. Giampietro Barai - Responsabile della Struttura Complessa di Fisica Sanitaria dell'Azienda fuori orario di servizio.
- La programmazione delle prestazioni verrà definita dai Professionisti con Armonia nel rispetto delle esigenze dell'Azienda e di norma non riveste il carattere dell'urgenza.

Art. 3 - Strutture e mezzi

Armonia si impegna a fornire le apparecchiature, le infrastrutture, i mezzi nonché tutte le informazioni necessarie all'esecuzione dei compiti di cui al presente atto.

Art. 4 – Rapporti economici

Armonia, a fronte dell'attività svolta, corrisponderà all'Azienda gli importi sottoriportati:

- € 5.000,00/anno, onnicomprensivo, oltre l'IVA vigente nel tempo - per quanto riguarda i controlli di qualità delle apparecchiature radiologiche e le valutazioni da parte del Fisico Specialista. L'importo è comprensivo della quota di € 100,00 relativa all'utilizzo delle apparecchiature di proprietà dell'Azienda;
- € 2.000,00/anno, onnicomprensivo, oltre l'IVA vigente nel tempo - per l'attività relativa alla sorveglianza fisica su apparecchiature e locali svolta dal Sig. Luigi Regattieri in qualità di Esperto Qualificato.
- € 3.000,00/anno, onnicomprensivo, oltre l'IVA vigente nel tempo – per la copertura delle funzioni di Responsabile del Servizio di Risonanza Magnetica svolte dal Dott. Giampietro Barai;

Armonia registrerà gli accessi e le presenze del Professionista.
Con cadenza mensile Armonia trasmetterà la registrazione dell'attività svolta dal Professionista alla Struttura Gestione Amministrativa Servizi Socio Sanitari dell'Azienda utilizzando il modulo allegato (Allegato A).
Semestralmente la Struttura Gestione Amministrativa Servizi Socio Sanitari dell'Azienda provvederà a predisporre regolare fattura, previa acquisizione di attestazione dell'attività svolta, rilasciata dal Direttore Sanitario di Armonia.

Armonia si impegna al pagamento degli importi riportati in fattura entro i 30 giorni dalla sua emissione.

Art. 5 - Assicurazione

Armonia garantisce la copertura assicurativa per i rischi connessi alla Responsabilità Civile verso Terzi.

L'Azienda esonera Armonia dai rischi per danni derivanti dall'attività dei Professionisti incaricati, precisando che verrà applicata la disciplina contrattuale nazionale prevista per i casi di rivalsa per i danni causati al datore di lavoro.

Articolo 6 – Codice di comportamento dei dipendenti

L'Azienda e Armonia dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici aziendali di comportamento dei dipendenti, redatti ai sensi di quanto stabilito dal DPR 62/2013 e pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, nonché di accettarne i contenuti impegnandosi a rispettare le regole e i principi in essi espressi.

Art. 7 – Trattamento dei dati sensibili

I Professionisti di ASST di Mantova che trattano dati personali dei pazienti sono tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/03 così come modificato dal D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.
Le Parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali ai sensi del D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

Art. 8 – Durata e recesso

La validità della presente convenzione è stabilita per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022 salvo non intervengano disposizioni normative diverse in materia di attività in convenzione che ne comportino modificazioni sostanziali.
Non è ammesso il tacito rinnovo.
Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente e per iscritto, con preavviso di almeno 30 giorni e, qualora la richiesta venisse accolta, dovrà essere formalizzata con apposito atto sottoscritto dalle Parti.
Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della scadenza naturale, con preavviso di almeno 60 gg. da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
I Professionisti interessati dovranno interrompere l'erogazione delle prestazioni qualora l'Azienda riscontri inosservanza delle disposizioni di cui alla presente convenzione o in carenza di atti validamente sottoscritti.

Art.9 – Risoluzione della convenzione

La mancata realizzazione e/o il grave ritardo negli adempimenti oggetto della presente convenzione o il mancato rispetto delle scadenze per cause ascrivibili ad una delle Parti, legittimeranno l'altra Parte alla risoluzione di diritto della convenzione.

Resta inteso fra le Parti che qualora che per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna non fossero esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che ASST di Mantova sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

Art. 10 – Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/86 n. 131 e qualora ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.

Art. 11 – Riserve di legge

La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive.
Nell'eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o modifiche, queste comportano la predisposizione di una nuova convenzione previo accordo delle Parti.

Art. 12 - Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto è il Foro di Mantova.

Art. 13 - Disposizioni finali

Le premesse contenute nella presente convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il presente documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova
Il Direttore Generale
Dott. Raffaello Stradoni

Armonia Diagnostica s.r.l.
Il Direttore Generale
Dott. Ivan Miorali

ALLEGATO A

"LOGO STRUTTURA"

RENDICONTAZIONE ATTIVITA' DI CONSULENZA - BRANCA _____

MESE DI: _____

Professionista Nome e Cognome	Data accesso	Dalle ore	Alle ore	N° prestazioni	Firma Professionista

"firma del Responsabile della Struttura"

_____